

# **REGOLAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA**

**(Approvato con delibera n. 47/09 del 23/09/2009)**

## **Art. 1 - Finalità del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell'Edisu di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

## **Art. 2 - Definizione**

1. Sono spese di rappresentanza tutte le spese funzionali all'immagine esterna dell'Ente con riferimento ai propri fini rappresentativi ed istituzionali. Esse sono finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Edisu, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.

## **Art. 3 - Soggetti autorizzati**

Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente i seguenti soggetti:

- Direttore;
- Dirigenti nell'ambito delle rispettive competenze;
- Presidente del Consiglio per attività ed iniziative inerenti alla rappresentatività del CdA.

## **Art. 4 - Tipologie**

1. Nell'ambito della definizione di cui al precedente art. 2, sono in particolare considerate spese di rappresentanza quelle sostenute per:

- a) ospitalità offerta in particolare occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali dell'Ente, a persone o Autorità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva;
- b) offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, ecc.) a ospiti ricevuti dai soggetti indicati al precedente art. 3, a persone o Autorità, di cui alla predetta lett. a);
- c) colazioni di lavoro e consumazioni varie, giustificati con motivazioni di interesse pubblico con ospiti che rivestono le qualifiche dei punti precedenti. Ad essi sono equiparati gli accompagnatori che abbiano almeno la qualifica di funzionari direttivi e gli autisti di rappresentanza;
- d) conferenze stampa indette, sempre per fini istituzionali, dai soggetti autorizzati;
- e) atti di onoranza (omaggi floreali, necrologi, ecc.) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'Ente o di componenti degli Organi consiliari o di dipendenti dell'Ente;
- f) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe, ecc.), quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra Organi dell'Edisu ed Organi di altre amministrazioni pubbliche, o di soggetti, personalità e delegazioni, in visita all'Ente, oppure in occasione di visite compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente;
- g) organizzazione di convegni, tavole rotonde o simili, in quanto sostanzialmente riferibili ai fini istituzionali dell'Ente e dirette ad assicurare il normale ed adeguato esito di dette iniziative, comprese eventuali spese per colazioni, rinfreschi, ospitalità per gli ospiti partecipanti (relatori o conduttori), rappresentanti della stampa, della Radio e TV, escluse le spese di carattere personale;

- h) forme di ristoro (colazioni, pranzi, cene) finalizzate alla prosecuzione dei lavori oltre il normale orario, in occasione di riunioni con soggetti esterni all'Edisu;
- i) targhe, coppe ed altri premi di carattere sportivo solo per gare e manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale;
- l) manifestazioni di saluti o di auguri, anche accompagnati da piccoli doni, in occasione di eventi particolari quali trasferimenti, promozioni, collocamenti a riposo ecc.

#### **Art. 5 - Esclusioni**

1. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nel precedente art.
2. In particolare, non rientrano fra le spese di rappresentanza:
  - oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
  - omaggi, mere liberalità o benefici aggiuntivi ad Amministratori e dipendenti dell'Ente;
  - colazioni di lavoro e consumazioni varie effettuati da Amministratori e dipendenti dell'Ente in occasione dello svolgimento della normale attività di istituto (riunioni, commissioni, ecc.).

#### **Art. 6 - Gestione amministrativa e contabile**

1. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato nel bilancio di previsione al dirigente ivi individuato. L'entità delle somme destinate alle spese di rappresentanza, che costituisce limite non superabile nell'adozione dei relativi provvedimenti.
  2. Le spese di rappresentanza sono liquidate dal dirigente del Servizio competente e pagate dal Servizio Ragioneria previa presentazione di una dichiarazione del soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta, con allegata la relativa documentazione;
  3. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi, l'ordinazione deve seguire le procedure previste dal Regolamento per la disciplina dei contratti, dei lavori in economia, dell'approvvigionamento di beni e servizi.
- Il Servizio Ragioneria fornisce alla Direzione un report consuntivo semestrale delle spese di rappresentanza pagate;
5. Particolari iniziative di rilevante entità comportanti spese di rappresentanza non rientranti nell'importo di cui ai precedenti commi 1 e 2, potranno essere oggetto di specifiche deliberazioni di impegno e di liquidazione.

#### **Articolo 7 - Rendicontazione delle spese di rappresentanza**

Le spese di rappresentanza debbono essere esposte nei rendiconti in maniera non globale o forfettaria, bensì in modo da evidenziare precisi riferimenti soggettivi, temporali e modali che consentano un'adeguata valutazione della rispondenza ai fini pubblici delle spese medesime.

Gli atti di assunzione delle spese, adottati dai soggetti abilitati, debbono essere motivati e recare in allegato i documenti contabili relativi alla spesa.

#### **Articolo 8 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 01 ottobre 2009.